

ACERBO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 971-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A, annessa alla presente legge.

Le nuove iscrizioni decorrono dal 1º gennaio 1922 e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nella tabella B, annessa alla presente legge.

(E' approvato).

Art. 2.

L'indicazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, compresa nella tabella C, annessa alla presente legge, viene stabilita nei termini espressi nella tabella medesima.

(E' approvato)

Art. 3.

Il Governo provvederà a stabilire i perimetri dei comprensori, che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui alla tabella A.

Qualora un nuovo Comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per opere classificate in 2ª categoria prima della presente legge, il Governo avrà facoltà di modificare il perimetro preesistente.

È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con Decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire, fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

VOLPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPINI. Lo studio di questa leggina è stato, per me, breve, perchè essa improvvisamente è venuta all'ordine del giorno di oggi.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno da due mesi!

VOLPINI. Siamo sinceri! Non è possibile leggere e studiare tutte le proposte di leggi che non si sa quando si discuteranno.

Io richiamo l'attenzione della Camera sul comma 3º dell'articolo 3.

« È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire, fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui, la continuità della difesa ».

Ora io credo che, in linea generale, non si possa lasciare al ministro questa facoltà. Ci sono norme per fissare i lavori nelle diverse categorie, e gli elenchi formati naturalmente fanno presupporre che ci siano già i progetti ed i limiti necessari; e allora se questi esistono non c'è ragione di prevedere il caso che vi sia bisogno di un decreto reale per stabilire la creazione di nuovi argini e i limiti precisi di essi.

Nel progetto stesso dovrebbe essere già contemplata questa necessità, senza dare la possibilità al Governo di poter modificare, se si vuole, quasi completamente il progetto.

Penso che questa facoltà non debba passare inosservata, perchè potrebbe compromettere fortemente le finanze dello Stato, non solo, ma favorire qualche progetto che, probabilmente, portato alla Camera, non sarebbe approvato.

Occorre quindi un chiarimento.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Dovrei pregare l'onorevole Volpini di non insistere nella sua proposta, la quale, lo confesso francamente, mi pare poco pratica e poco conforme anche ai limiti delle attribuzioni del potere legislativo e del potere esecutivo.

Cominciamo col dire che questo è un progetto che sta dinanzi alla Camera da due mesi e che è urgentissimo. Vi è una quantità di lavori da fare. Non è esatto poi che i singoli progetti dei lavori siano già stati compilati. Qui si stabiliscono le linee di massima che fissano quali sono i lavori più urgenti. I progetti di esecuzione verranno dopo e dovranno essere lasciati ai corpi tecnici, a me pare che il Parlamento - Camera e Senato - non sia la sede più adatta per decidere se un argine debba essere più lungo o più corto: questo è giudizio che non può fare nemmeno il ministro. Sono gli organi tecnici, che devono